

COMUNE DI OSTUNI

Delegato dell'Ambito Territoriale Sociale 2 BR

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CON L'EDUCATORE - SIG.RA CAROLI CINZIA

L'anno duemiladieci, il giorno nove del mese di aprile in Ostuni e nella Sede comunale, tra il **Comune di Ostuni** (c.f. 81000090746), in quanto comune delegato ex art. 30 del T.U.EE.LL. dell'associazione fra i comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale 2 BR in virtù della convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2009, nel prosieguo indicato con "Comune" o "committente", in atto legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dal dr. Antonio Minna nella esclusiva qualità di dirigente del 5° Settore del Comune di Ostuni, giusta decreto sindacale di nomina prot. n. 19417 del 4/8/2009 e successive integrazioni, nonché Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale, e la sig.ra Caroli Cinzia (c.f.CRLCNZ76A41D508G), nata a Fasano il 01.01.1976 e residente in Fasano alla Via San Lorenzo n. 44, nel prosieguo indicato con "collaboratore",

PREMESSO

- che con determinazione n. 511 in data 29.03.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, adottata dal dirigente del 5° Settore-Coordinatore dell'Ufficio di Piano si è provveduto a dare concreto avvio al progetto n° 19 del Piano di Zona denominato "Affido familiare/adozioni" e contestualmente attribuire l'incarico professionale all'Educatore Caroli Cinzia per lo svolgimento delle attività previste nell'anzidetto progetto del Piano di Zona da svolgersi sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale coincidente con i territori dei comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni;
- che con l'anzidetta determinazione è stato altresì approvato lo schema del presente contratto;
- che le parti dichiarano di ben conoscere i su richiamati provvedimenti, i quali sebbene non

allegati sono richiamati per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le parti, intendendo vincolarsi reciprocamente e **formalmente** attraverso la stipulazione di apposito contratto **scritto**,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Art. 1 – RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le sopra riportate premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, il Comune di Ostuni, come sopra rappresentato, conferisce alla su generalizzata Caroli Cinzia, la quale accetta senza condizione alcuna, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, **di cui all'art. 2222 del c.c. e dell'art. 409, comma 3, del c.p.c.**, soggetto come tale alle disposizioni vigenti in materia per gli enti locali, nonché alle condizioni ed ai termini di seguito indicati, finalizzato all'espletamento della prestazione collaborativa in qualità di professionista laureato per le attività necessarie finalizzate all'attuazione dei progetti del Piano di Zona 2010-2012, ove è previsto l'apporto della specifica professionalità posseduta dal collaboratore contraente, da fornire sulla base dei piani operativi predisposti per ogni singolo progetto. In particolare il progetto specifico del Piano di Zona denominato "Affido familiare/adozioni" servizio "Affido Familiare" prevede i seguenti obiettivi da conseguire nell'ambito della costituenda équipe di lavoro:

- Promuovere lo status di benessere psico-fisico del minore;
- Promuovere e sensibilizzare l'istituto dell'affidamento familiare e dell'adozione;
- Individuare famiglie disponibili all'affidamento;
- Formare e sostenere le famiglie affidatarie e adottive;
- Riconoscere e valorizzare la natura di servizio pubblico dell'opera svolta dagli affidatari;
- Rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone

disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento.

Il progetto si propone inoltre di sviluppare e consolidare i rapporti di collaborazione tra servizi comunali, servizi sanitari e servizi del Tribunale Minorenni.

Il presente contratto potrà essere, di comune accordo, modificato in ragione dell'intervento di eventuali innovazioni legislative o di particolari esigenze inerenti l'oggetto dell'incarico nonché i termini e le modalità di esecuzione della prestazione che scaturiscano eventualmente in corso del rapporto.

Art. 3 - NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO

La collaborazione è svolta senza alcun vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente, essendo esclusi dal relativo rapporto: l'occupazione di un posto della dotazione organica dell'ente, il potere di gerarchia, il potere disciplinare e l'obbligo del rispetto di un orario di lavoro.

La natura giuridica dell'attività lavorativa svolta per effetto del presente contratto è da considerare a tutti gli effetti prestazione di lavoro effettuata dal collaboratore prevalentemente con la partecipazione personale e con elevata autonomia decisionale in ordine alle modalità sia della fase organizzativa sia della fase di produzione dell'attività stessa.

Il collaboratore renderà la propria attività lavorativa nel rispetto del coordinamento effettuato dal committente attraverso il competente Dirigente e/o Coordinatore dell'Ufficio di Piano affinché la sua prestazione sia strettamente collegata alle finalità ed all'attività dell'Ambito Territoriale Sociale 2 BR, in conformità alla programmazione amministrativa e gestionale stabilita dal Coordinamento Istituzionale di Ambito con il Piano Sociale di Zona, nonché in funzione delle esigenze organizzative dell'Ambito e del suo Ufficio di Piano in ordine al tempo, al luogo ed al risultato della collaborazione.

Al collaboratore sono preclusi i compiti di gestione e di rappresentanza del Comune o

dell'Ambito Territoriale Sociale.

Il collaboratore può effettuare prestazioni anche in favore di terzi, ad eccezione di quelle che ineriscano a procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni dell'Ambito o che comunque prevedano il rilascio di atti e provvedimenti di qualsivoglia natura amministrativa, consultiva e di controllo da parte degli stessi comuni per i quali sussiste un conflitto di interessi rispetto alle attività ed agli obiettivi oggetto del presente incarico.

Art. 4 - DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è fissata in tre anni a decorrere dalla data del **12 aprile 2010** e termina di diritto il **31 marzo 2013**, senza **obbligo** di **preventiva** disdetta o altra formalità.

La prestazione dovrà svolgersi nell'arco complessivo di 48 settimane per anno, comprese nel periodo di durata del presente incarico.

E' escluso il rinnovo tacito del presente contratto, pena la nullità di diritto dello stesso.

All'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto, il Comune non corrisponderà al collaboratore alcun tipo di somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto di collaborazione. Il collaboratore avrà esclusivamente diritto al compenso di cui al successivo articolo 7 del presente contratto, in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto.

Art. 5 - TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE

Termini e modalità di esecuzione della prestazione del collaboratore **nonché i tempi e le priorità delle attività da svolgere** dovranno essere concordati, **anche verbalmente**, con il Dirigente / Coordinatore dell'Ufficio di Piano a cui è assegnato, anche attraverso incontri periodici ritenuti necessari.

Ove sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea di svolgimento dell'attività da prestare, quali malattia, infortunio, **il collaboratore deve comunicare**

preventivamente e comunque tempestivamente al committente tale impossibilità ed il rapporto resterà sospeso, a decorrere dalla data di comunicazione, fino a guarigione clinica della malattia o infortunio per un massimo di 60 giorni complessivi per l'intero periodo contrattuale. E' obbligatorio presentare la documentazione sanitaria relativa alla causa della sospensione del rapporto. Per il tempo della sospensione relativa allo stato di malattia non spetterà alcun compenso al collaboratore.

Art. 6 - LUOGO ED ORARI DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

L'incarico è da espletare **prevalentemente** presso i locali dei servizi sociali dei comuni dell'Ambito, ovvero presso i locali dei servizi territoriali distrettuali della ASL posti a disposizione, unitamente agli eventuali strumenti di lavoro che eventualmente si rendessero necessari (es.: computer, stampante, materiale di cancelleria, ecc.), con un impegno di **6 ore settimanali** secondo le obiettive esigenze dell'attività da svolgere, le cui fasce orarie e modalità di esecuzione saranno concordate con il Coordinatore dell'Ufficio di Piano sulla base di un piano di attività elaborato dal gruppo di lavoro all'interno del quale si colloca la prestazione del collaboratore.

Fermo restando quanto sopra, eventuali periodi di sospensione dell'incarico possono essere preventivamente concordati con il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, e degli stessi si tiene conto per la detrazione del corrispondente compenso e/o per il recupero delle attività professionali non rese in tali periodi a seconda dei risultati ancora da conseguire.

Art. 7 - CORRISPETTIVO

Per la regolare ed esatta esecuzione dell'attività professionale da svolgere e gli obiettivi da conseguire il Comune si impegna a corrispondere al collaboratore il complessivo compenso lordo di euro 20,00 (ventieuro), comprensivo di ogni onere previsto dalla legislazione fiscale/tributaria nonché dalla normativa attuale in vigore per i contratti di co.co.co. da erogarsi mensilmente con le modalità previste dal regolamento comunale. L'importo

innanzi concordato si intende comprensivo di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non avrà null'altro a pretendere a qualsiasi ragione o titolo né in costanza del rapporto né alla sua conclusione.

Ai fini dell'I.V.A. l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa è da ritenersi escluso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, così come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 207/E datata 16/11/2000.

Il Comune opererà sul predetto compenso le eventuali ritenute di legge e sosterrà, per conto dell'Ambito Territoriale Sociale e con le risorse finanziarie afferenti al Piano di Zona gli oneri dovuti all'INAIL ed all'INPS a carico dell'Ente, trattandosi di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa previsto dall'art. 2, comma 26, della legge 8/8/1995 n. 335 e dall'art. 34 della legge 21/11/2000 n. 342.

Il Comune si impegna ad assicurare il collaboratore all'INAIL ed il collaboratore si impegna ad iscriversi all'apposita gestione separata dell'INPS nei termini di legge.

Le spese per i trasferimenti sul territorio dell'Ambito sono a carico del collaboratore, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute ove gli stessi siano previsti dal progetto del Piano di Zona. In caso di missioni all'esterno del territorio dell'Ambito indispensabili per l'espletamento dell'attività, il collaboratore ha diritto allo stesso trattamento economico dovuto ai dipendenti comunali, purché sia stato autorizzato preventivamente dal competente Dirigente / Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

Il collaboratore risponde direttamente della validità delle prestazioni e dell'inosservanza dei propri doveri secondo la disciplina dettata da norme di legge e del presente contratto. In particolare ha l'obbligo di tenere sempre una corretta condotta morale e professionale ed è tenuto al segreto d'ufficio, nei termini di legge, per quanto concerne notizie o informazioni di cui venga a conoscenza in conseguenza dell'incarico ricevuto.

Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO

Fatte salve le ipotesi di rescissione previste dal codice civile, ciascuna delle parti è libera di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi tempo a norma dell'art. 2227 del codice civile.

Ciascuna parte ha diritto di recedere dal presente contratto dandone preavviso scritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra parte almeno quindici giorni precedenti quello di decorrenza del recesso. Al collaboratore spetterà il compenso maturato per le attività svolte sino alla data di decorrenza del recesso.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto previste dal codice civile, l'incarico in questione potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, qualora il Comune accerti che l'esecuzione del presente incarico non proceda secondo le condizioni stabilite e che le prestazioni vengano effettuate con negligenza o imperizia.

La risoluzione del contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando il collaboratore: commetta gravi inadempienze contrattuali; sospenda ingiustificatamente la prestazione per un periodo superiore a 15 giorni lavorativi anche non consecutivi che possano compromettere gli obiettivi del programma da raggiungere; versi in una delle fattispecie di cui all'art. 58 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; danneggiamento o furto di un bene comunale; inosservanza delle modalità e delle condizioni concordate con il Dirigente competente per l'espletamento della prestazione; impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

In ogni caso, svolte le opportune verifiche, si provvederà al pagamento, secondo gli importi stabiliti nel presente incarico, della sola parte relativa al lavoro espletato.

Art. 11 – RESPONSABILITA' DEL COLLABORATORE

Il collaboratore è responsabile personalmente degli eventuali danni cagionati al committente

o a terzi – persone, animali e cose – dall’attività posta in essere in esecuzione dell’incarico conferito con il presente contratto.

Art. 12 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il collaboratore per l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto, qualora non fosse possibile dirimerla bonariamente di comune accordo tra le parti, sarà rimessa alla competente autorità giudiziaria del Foro di Brindisi.

Art. 13 - CAUSE OSTATIVE

Il collaboratore dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (normativa antimafia) e dalle altre disposizioni legislative che impediscano di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 14 - SEGRETO D’UFFICIO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il collaboratore si obbliga riguardo a fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o conoscenza ad osservare rigorosamente le regole del segreto di ufficio e le norme per la protezione dei dati personali previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali informazioni potranno essere comunicati e/o diffusi soltanto nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti, previa autorizzazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano. La violazione di detti obblighi darà luogo alla rescissione unilaterale del presente contratto.

Art. 15 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E DIRITTO DI ACCESSO

1. Il collaboratore autorizza il Comune a trattare i suoi dati personali esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell’incarico e per i relativi adempimenti obbligatori derivanti da leggi e da regolamenti e dichiara di essere stato posto al corrente dei suoi diritti sanciti dal D.Lgs. n. 196/2003 successive modificazioni.

2. Il collaboratore espressamente autorizza il committente alla pubblicazione del presente

contratto e/o degli atti di conferimento dell'incarico, interamente o per estratto sul sito web istituzionale del Comune di Ostuni.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente contratto, comprese quelle di natura fiscale, sono a carico del collaboratore.

Art. 17 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte che ne abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale, di cui uno per ciascuna delle parti, da registrare in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Il collaboratore

Il Committente
